

Deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 2015, n. 29-2433

L. 225/92, L.R. n. 44/2000 e L.R. 7/2003. Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e la Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Piemonte e Valle d'Aosta, per l'attività di cooperazione nel campo della Protezione Civile.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

- il primo comma dell'art 6 della Legge 24/2/1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" prevede che "all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati";
- il secondo comma del predetto art. 6 della L. 225/92 dispone che "concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali";
- l'articolo 108 del D.lgs. 112/98 e la legge 401/2001 definiscono i compiti trasferiti alle regioni in materia di protezione civile;
- il punto a) del comma 1 dell'articolo 70 della legge regionale 44/2000 stabilisce che la Regione espleti attività di indirizzo e controllo del sistema regionale di protezione civile attraverso il coordinamento delle componenti che lo costituiscono, al fine di ottimizzare la qualità preventiva e d'intervento dell'azione pubblica;
- il punto d) del comma 1 dell'articolo 70 della legge regionale 44/2000 stabilisce che la Regione espleti il coordinamento dell'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- il punto e) del comma 1 dell'articolo 70 della legge regionale 44/2000 stabilisce che la Regione espleti il coordinamento e l'organizzazione delle attività susseguenti ai primi interventi tecnici necessari a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi d'intesa con il Dipartimento Nazionale di protezione civile;
- l'articolo 20 comma 1 della legge regionale n. 7 del 14 aprile 2003 prevede che, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema di protezione civile regionale, le strutture di protezione civile comunale, intercomunale, provinciale e regionale possano avviare forme di collaborazione e richiedere prestazioni di servizi attraverso la stipula di protocolli e convenzioni;
- l'articolo 108 del D.lgs. 112/98 e la legge 401/2001 definiscono i compiti trasferiti alle regioni in materia di protezione civile;

considerato che:

- è sentita l'esigenza, da parte della Regione Piemonte nel campo della protezione civile, di dare concreta attuazione alle indicazioni delle L. 225/92 e L. 401/2001, del D.Lgs 112/98, nonché delle leggi regionali 44/2000 e 7/2003;
- alla Regione, nelle attività di gestione dell'emergenza compete il compito di eventuale concorso qualora ricorrano eventi fronteggiabili con risorse comunali o provinciali;
- alla Regione, nelle attività di gestione dell'emergenza nazionali ed internazionali, compete il compito di avviare, sotto il coordinamento del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, atti di solidarietà ;
- il territorio piemontese ha una naturale esposizione alla manifestazione di fenomeni, siano essi naturali o antropici, la cui ricorrenza e prevedibilità può essere valutata esclusivamente in termini probabilistici e non deterministici, con particolare riferimento al fattore tempo;
- l'entità dell'impatto dei predetti fenomeni, in grado di scatenare l'evento calamitoso, è conseguenza diretta della vulnerabilità del territorio, sia dal punto di vista della sua caratterizzazione fisica, sia rispetto all'efficienza ed efficacia dell'organizzazione preventiva della macchina dei soccorsi e dell'assistenza alla popolazione, nonché della pianificazione delle attività tecniche di supporto;
- a fronte della naturale ricorrenza dei fenomeni e dell'imprevedibilità delle conseguenze dell'impatto sul territorio, le uniche forme di mitigazione degli effetti al suolo, sono date dalle politiche ed attività di previsione e prevenzione del rischio;

dato atto che:

- le politiche di mitigazione del rischio rientrano tra le prerogative fondamentali dell'azione dei "Sistemi" di Protezione Civile, in forza delle normative in materia richiamate in premessa, nonché della declaratoria stessa del Settore Regionale competente;
- tra le attività di prevenzione del rischio sono comprese anche tutte le iniziative tese al "rafforzamento" e "qualificazione" del Sistema di Protezione Civile, attraverso lo sviluppo di progettualità che favoriscano l'operatività dei "Luoghi del Coordinamento", rappresentati dai Centri di Comando e Controllo ai differenti livelli di responsabilità, nonché quella delle Componenti Operative del "Sistema", tra le quali il volontariato e anche gli Ordini e i Collegi professionali;
- tali iniziative di "rafforzamento" e "qualificazione" del Sistema di Protezione Civile, devono essere improntati ai criteri di efficienza, efficacia e prontezza operativa, al fine di poter garantire una risposta all'emergenza immediata ed adeguata, in previsione di eventi calamitosi dalle conseguenze imprevedibili;
- per attuare il modello organizzativo regionale di gestione delle emergenze è necessario avvalersi delle componenti del sistema di protezione civile regionale;

preso atto che

- gli Ordini ed i Collegi Professionali sono riconosciuti, dalla normativa vigente in materia, quali strutture “concorrenti” all’organizzazione ed operatività del Sistema Nazionale e Regionale di Protezione Civile;

- in data 23/01/2014 è stata sottoscritta, a livello nazionale, la Convenzione prot. n. 192/2014 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e il Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (CONAF), per il raggiungimento degli obiettivi di comune interesse nel campo della previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali, in particolare in relazione alle competenze e peculiarità della professione dei dottori agronomi e dei dottori forestali declinate nell’Ordinamento professionale (sistemazioni idraulico-agrarie; incendi boschivi; stime danni a fabbricati rurali, infrastrutture, aziende agricole, allevamenti; etc.);

dato atto che:

- il territorio della Regione Piemonte, dal punto di vista della potenziale insorgenza dei fenomeni idrogeologici ed idraulici, è considerato ad alto rischio;

- il Sistema di Protezione Civile Regionale ha bisogno di poter disporre di tecnici ampiamente qualificati in diversi ambiti tematici, in grado di rispondere con immediatezza e professionalità alla richiesta d’intervento da parte dell’Amministrazione Regionale;

- in particolare risulta importante l’attività di supporto ad interventi di prevenzione del rischio idrogeologico ed idraulico ed alla manutenzione del territorio, quali - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - interventi di gestione della vegetazione riparia, bonifiche, arginature, sistemazioni di versanti in frana, ecc., anche in ambito di attività esercitative;

- la Regione Piemonte intende avvalersi della collaborazione con la Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Piemonte e Valle d’Aosta per attività di cooperazione nel settore della protezione civile, per la durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione, senza oneri a carico del bilancio regionale, salvo rimborsi spese a seguito di preventiva deliberazione sulla base delle effettive disponibilità in bilancio secondo quanto previsto nello schema di Protocollo d’intesa allegato alla presente deliberazione;

ritenuto, pertanto, di approvare lo schema di protocollo d’intesa, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa fra la Regione Piemonte – Direzione Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica - Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) e la Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Piemonte e Valle d’Aosta, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di autorizzare l’Assessore pro-tempore alla Protezione Civile alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa sopraccitato;

3. di dare atto che il presente protocollo non comporta oneri per la Regione Piemonte e di stabilire che gli accordi operativi, eventualmente avviati dalla Regione per la sua attuazione, potranno prevedere rimborsi spese solo in seguito a preventiva deliberazione della Giunta Regionale, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio;

4. di demandare al Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) della Direzione Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, la predisposizione degli atti necessari alla sua concreta attuazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23, lett. d) del D.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA REGIONE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA PER L'ATTIVITA' DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE.

TRA

La Regione Piemonte (codice fiscale 80087670016) nella persona dell'Assessore Dott. Alberto Valmaggia, nato a Cuneo, il 17/01/1959, autorizzato alla stipula della presente convenzione con D.G.R. _____ del _____

E

LA FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA REGIONE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA, con sede e domicilio fiscale in Torino Via Peyron 13 CF 97549470017, nella persona del Presidente di Federazione in carica Dottore Forestale Marco Bonavia, nato a Saluzzo il 20 gennaio 1975 e domiciliato per la carica presso la sede della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Regione Piemonte e Valle D'Aosta e dal medesimo rappresentata;

VISTI

la Legge 24 febbraio 1992, n.225, art. 6 recante "Componenti del Servizio nazionale della protezione civile" che al comma 1 prevede che all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati ed al comma 2 viene previsto che concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali;

vista la Convenzione siglata a livello nazionale tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e il Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, sottoscritta in data 23/01/2014, prot. 192/2014, per il raggiungimento degli obiettivi di comune interesse nel campo della previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali, in particolare in relazione alle competenze e peculiarità della professione dei dottori agronomi e dei dottori forestali declinate nell'Ordinamento professionale (sistemazioni idraulico-agrarie; incendi boschivi; stime danni a fabbricati rurali, infrastrutture, aziende agricole, allevamenti; etc.);

PREMESSO

che la legge regionale 26 APRILE 2000, numero 44 recante "*Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 -*", all'articolo 70 prevede l'attribuzione di specifiche funzioni amministrative in materia di Protezione Civile, tra le quali l'adozione del programma di previsione e protezione dei rischi, il coordinamento dell'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la costituzione con gli enti locali di un patrimonio di risorse da utilizzare nelle emergenze anche attraverso la stipulazione di protocolli, convenzioni con soggetti pubblici e privati;

che la Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Regione Piemonte e Valle D'Aosta ha manifestato l'intendimento di collaborare con il Settore Protezione Civile della Regione Piemonte evidenziando, in particolare, la disponibilità espressa dagli iscritti degli Ordini territoriali provinciali – figure altamente qualificate in possesso di approfondita e capillare conoscenza del territorio e di competenze professionali specifiche in tema di dissesto idrogeologico e in altre branche di attività aventi stretto legame con quanto di interesse della Protezione Civile in materia agricolo -

forestale, civile ed industriale - ad essere contattati e a mettersi a disposizione del Settore di Protezione Civile Regionale, a titolo non oneroso, per quanto può necessitare in caso di emergenza;

che l'attuale quadro normativo di riferimento implica il concetto di Protezione Civile, da intendersi non solo come attività di soccorso da espletarsi successivamente al verificarsi di un evento calamitoso, ma anche e specialmente - in un'ottica di complessiva salvaguardia del territorio e dei suoi abitanti - come insieme di iniziative finalizzate alla previsione e prevenzione dei rischi, in modo tale da evitare o limitare le conseguenze dannose derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi;

che, pertanto, l'apporto collaborativo proposto dalla Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Regione Piemonte e Valle D'Aosta può estrinsecarsi sia in relazione alla predisposizione di strumenti programmatici e di pianificazione ed alle attività prodromiche di studio del territorio e della sua intrinseca vulnerabilità, sia in relazione agli interventi di messa in sicurezza del territorio;

che, per disciplinare i rapporti collaborativi tra la Protezione Civile Regionale e la Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Regione Piemonte e Valle D'Aosta in relazione a quanto sopra indicato, è parso opportuno definire un apposito protocollo di intesa.

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Finalità

La Regione Piemonte - di seguito denominata "Regione" - e la "Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Regione Piemonte e Valle D'Aosta", di seguito denominata "Federazione", come sopra rispettivamente rappresentati, con il presente protocollo di intesa disciplinano i propri rapporti in relazione allo svolgimento di attività di protezione civile, con l'obiettivo di incrementare, anche in un'ottica di prevenzione, l'efficacia del sistema di protezione civile, a tutela dei fondamentali interessi della collettività pubblica. Per le finalità sopra evidenziate la Regione – Settore Protezione Civile e la Federazione si impegnano a garantire l'attivazione di un apposito flusso informativo con l'obiettivo di migliorare il reciproco quadro conoscitivo in materia.

Articolo 2

Impegni tra le parti

La Regione – Settore Protezione Civile e la Federazione si impegnano a collaborare per promuovere:

1. la realizzazione di "stage universitari" per gli studenti iscritti alla ex Facoltà ora Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, di risk management da svolgersi in collaborazione con la Protezione Civile regionale;
2. attività formative diverse, a favore di altre categorie di utenti, compresi gli iscritti all'ordine;
3. attività di aggiornamento ed addestramento (esercitazioni);
4. attività di supporto, con particolare riferimento ad interventi di prevenzione del rischio idrogeologico ed idraulico ed alla manutenzione del territorio.

La Federazione si impegna a mettere a disposizione della Regione - Settore Protezione Civile un elenco, da aggiornare annualmente, di professionisti iscritti agli ordini territoriali provinciali disponibili volontariamente ad effettuare gratuitamente prestazioni professionali, salvo eventuale rimborso spese vive, opportunamente elencate per tipologia, in caso di emergenza e in attività preventive nell'ambito della protezione civile.

La Federazione si impegna a fornire la collaborazione dei propri iscritti anche in relazione alla effettuazione di esercitazioni di protezione civile che presentino attinenza con le competenze professionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, quali - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - interventi di gestione della vegetazione riparia, bonifiche, arginature, sistemazioni di versanti in frana, ecc.

L'apporto collaborativo potrà estrinsecarsi anche in attività di supporto all'organizzazione e svolgimento di esercitazioni sulla manutenzione del territorio per gli aspetti di competenza.

Articolo 3

Impegni finanziari

Gli eventuali oneri a carico della Regione Piemonte, a titolo esclusivamente di rimborso spese vive, in esecuzione di quanto previsto dal presente protocollo, saranno quantificati ed erogati secondo le modalità appositamente stabilite in specifici accordi operativi nell'ambito delle effettive disponibilità finanziarie eventualmente previste dagli stanziamenti di bilancio.

Articolo 4

Durata

Il presente protocollo di intesa avrà decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione e durata di tre anni. Entrambi i contraenti possono recedere unilateralmente dal presente protocollo dandone motivata comunicazione alla controparte con preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

Articolo 5

Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'esecuzione del presente accordo e che non potessero essere risolte in via bonaria è competente il Foro di Torino.

Articolo 6

Spese di registrazione

Il presente atto, redatto in duplice originale, è soggetto ad imposta di bollo a carico della Federazione., ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 8 del 23 gennaio 1984 e a registrazione in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26 aprile 1986, con oneri a carico del richiedente.

Per la Regione Piemonte

Per la Federazione Interregionale degli Ordini dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della
Regione Piemonte e Valle d'Aosta

L'Assessore Regionale pro-tempore

Il Presidente pro-tempore